

Comune di Voltaggio (Alessandria)

Modifica al Regolamento edilizio del comune in merito a nomina e funzionamento della Commissione edilizia.

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 19/1999 e s.m.i., il nuovo testo degli articoli 2, 3, 4 del Regolamento Edilizio Comunale di Voltaggio, nonché il testo dell'articolo 2 bis, inserito fra gli articoli 2 e 3, nel testo descritto nell'Allegato 1) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che la presente deliberazione assume valore di opzione, demandata al Comune, in merito alla facoltà dell'istituzione della Commissione Edilizia Comunale nel Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 4 L.R. 19/1999, come modificato dall'art. 9 L.R. 20/2009;
3. Di procedere conseguentemente, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 267/2000, all'individuazione della Commissione Edilizia Comunale come indispensabile per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione;
4. Di dare atto che, a fine ricognitorio, viene redatto testo integrato del Regolamento Edilizio Comunale di Voltaggio, come modificato ai sensi della presente deliberazione;
5. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, alla luce delle apportate modifiche, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999, e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 L.R. 19/1999.

omissis

Il Presidente
Michele Bisio

Il Segretario comunale
Gian Carlo Rapetti

Allegato 1)

Articolo 2

Formazione della Commissione Edilizia

1. Ai sensi della facoltà prevista dalla Legge (articolo 4 L.R. 19/1999 come modificata dall'art. 9 L.R. 20/2009) è istituita la Commissione Edilizia Comunale, quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dal Presidente, individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata, componente di diritto, e da un numero variabile di componenti, definito in sede di atto nomina, o delle sue eventuali integrazioni, compreso fra il numero minimo di quattro e il numero massimo di sei.
3. Partecipa ai lavori della commissione, con compiti referenti e istruttori, senza influire sul quorum costitutivo e funzionale, e senza diritto di voto, il segretario, individuato in soggetto adibito al Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata del Comune, anche in persona di consulente incaricato, ovvero, nel caso la figura del segretario così individuata risulti coincidente con il presidente, nel segretario comunale.
4. I componenti non di diritto sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, nonché dimostrabile esperienza, tramite curriculum, nelle materie attinenti l'architettura, l'urbanistica, l'attività edilizia, l'ambiente, lo studio e la gestione dei suoli, le norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, e, in ogni caso:
 - a) un componente dovrà essere dotato di comprovata competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;
 - b) un componente dovrà essere dotato di comprovata competenza in materia di impianti tecnologici;
 - c) almeno un componente dovrà essere dotato di diploma di geometra.
5. La nomina sono demandate al giudizio discrezionale, non sindacabile, in capo agli organi competenti, senza procedura comparativa o selettiva, anche in caso di pervenimento di candidature.
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
7. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo degli organi di governo di riferimento, pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione rimane in carica, in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, fornendone comunicazione scritta al Sindaco.
9. Nel caso di dimissioni di cui al comma 8 del presente articolo, i componenti dimissionari restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
10. Nel caso di cessazione della carica per motivo diverso dalle dimissioni e fino alla sostituzione dei componenti la Commissione funziona validamente con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti effettivamente rimasti in carica.
11. In ogni caso la Commissione decade e deve essere rinominata nella sua integralità nel caso il numero dei componenti in carica, compreso il presidente, risulti inferiore a tre.
12. Fermo quanto al comma 11 del presente articolo, i componenti della Commissione decadono, singolarmente:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al comma 6 del presente articolo;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

13. La decadenza di cui al comma 12 del presente articolo è dichiarata dal Sindaco, previa comunicazione di inizio del procedimento all'interessato da parte del Sindaco, da effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento della causa di decadenza, e previa assegnazione di un termine di giorni quindici al fine di consentire le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

14. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza di cui al comma 12 del presente articolo, oppure dalla data di pervenimento delle dimissioni.

Articolo 2 bis Regime transitorio

Fino alla entrata in vigore della modifica degli articoli 2, 3 e 4, approvata con deliberazione del 10.07.2014, in via transitoria è confermata in carica la Commissione edilizia attualmente in essere. La Commissione edilizia attualmente in essere decade entro giorni trenta dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (ove non diversamente stabilito dalla normativa vigente), non vincolante, ai fini:

- a) del rilascio di permessi a costruire e di loro varianti, del rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, del rilascio di titoli abilitativi nei casi previsti dalla Legge o dal presente Regolamento;
- b) dell'assunzione di provvedimenti di annullamento o di revoca degli atti di assenso già rilasciati;
- c) dell'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e di convenzioni edilizie, nonché di loro varianti.

2. Non è richiesto il parere della Commissione Edilizia quando le richieste di titolo abilitativo edilizio riguardi volturazione di titolo preesistente.

3. L'organo competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al comma 1, ha l'obbligo di motivare il proprio pronunciamento difforme.

4. Il Responsabile del Servizio Urbanistico, il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, il Segretario Comunale, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- a) strumenti urbanistici generali;
- b) programmi pluriennali di attuazione;
- c) regolamenti edilizi e loro modifiche;
- d) modalità di applicazione del contributo di urbanizzazione;
- e) strumenti urbanistici esecutivi, convenzioni edilizie, loro varianti;
- f) segnalazione certificata di inizio attività, relativa a edifici o manufatti interni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- g) progetti di opere pubbliche.

5. Le domande di titoli abilitativi inerenti attività produttive e di impresa, le domande finalizzate a conseguire contributi economici sono esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.

6. La Commissione, nella seduta di primo insediamento, enuncia in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la

valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni.

7. L'ufficio di componente della Commissione è gratuito.

Art. 4

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, ogni tre mesi, tranne nei casi sia accertata la insussistenza di pratiche alla scadenza del trimestre; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

2. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, e su autorizzazione del Presidente, anche il personale comunale comunque utile all'istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

3. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma 9 del presente articolo.

4. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di provvedimento abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

5. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Tecnico Comunale.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità, di convocare e sentire i soggetti richiedenti i permessi a costruire e i titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, con particolare riferimento ai pareri sospensivi o contrari, anche con richiamo alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei Componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal Segretario, dal Presidente, dai componenti ed è richiamato in sede di provvedimento finale abilitativo.

omissis